



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Depositato in Data 14.10.2020
DIRIGENTE
[Signature]

Relazione illustrativa alla Legge
"La Società di professionisti in forma di società di capitali"

L'intervento legislativo - che introduce nell'ordinamento e disciplina l'istituto della società di professionisti in forma di società di capitali - rappresenta un primo intervento e andrà ad inserirsi nell'alveo di un complessivo disegno di più ampia portata volto al progressivo adeguamento della legislazione sammarinese ai più aggiornati standard internazionali ed al correlato superamento dell'attuale stato di stagnazione economica che l'emergenza sanitaria ha indubbiamente aggravato.

La ritrovata competitività complessiva del comparto economico/imprenditoriale non potrà infatti prescindere dall'adozione tempestiva e sistematica di nuovi strumenti organizzativi capaci di ottimizzarne le risorse ed al contempo accrescerne efficienza ed efficacia, superando quell'immobilismo anacronistico ancora oggi ancorato ad una visione settoriale non più al passo con i tempi: in difetto interi settori e, nello specifico, quello libero professionistico, si troverebbero totalmente impreparati ad affrontare le sfide di un mercato sempre più globale e competitivo, tanto più considerata la volontà di voler portare la Repubblica ad aprirsi verso l'esterno e dunque in contesti di mercato più ampi ed internazionali.

Con gli interventi che verranno progressivamente adottati si cercherà di resecare in radice le ragioni normative ed applicative che parimenti costituiscono motivo di mancata competitività ed attrattività per investitori locali ed esteri e che rappresentano non il motivo esclusivo ma certamente concomitante e non secondario della perdurante crisi economica che attanaglia il Paese.

Con lo scopo di perseguire tali finalità si è provveduto a redigere un articolato che favorisca quanto più possibile l'aggregazione dei soggetti esercenti le libere professioni, attualmente frammentati in piccole o medie strutture, spesso di carattere familiare, per accrescerne non solo la competitività ma viepiù la capacità di fornire servizi di qualità in un contesto multidisciplinare sempre più richiesti dalla clientela e che già costituiscono la prassi ordinaria nelle realtà economiche dei paesi più evoluti, ora quasi sempre appannaggio di più organizzate realtà straniere.

La novità e specificità della materia hanno imposto un intervento esteso e dettagliato che ha consigliato l'adozione di un testo speciale in luogo dell'integrazione e modifica delle norme già esistenti, da una parte al fine di scongiurare un ingiustificato ed eccessivo appesantimento della legge sulle società capace di minarne coerenza e facilità di consultazione dall'altra al fine di soddisfare un'esigenza di intervento celere sul punto che mal si sarebbe conciliato con la revisione dell'intera materia societaria, che pure è in atto ma che di certo richiede maggiore tempo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Le disposizioni sulla società di professionisti pur declinandone sistematicamente le rilevanti peculiarità sia in relazione all'oggetto che alla compagine sociali, lascia alla disciplina generale della legge sulle società di regolarne, per rimando, gli aspetti non espressamente regolati.

Le superiori linee di intervento sono riassunte ed illustrate nei termini che seguono. anche al fine di fornire uno strumento chiarificatore ed ermeneutico in sede di futura applicazione:

(art.3) Dopo che al primo e al secondo articolo si sono delineate le finalità e l'apparato definitorio, con l'art. 3 si è stabilito che la società di professionisti è limitata alle sole società di capitali. Il tipo sociale può essere al contrario liberamente scelto dai soci tenendo conto dell'ammontare del capitale e delle specifiche disposizioni sul funzionamento già presenti nella legge sulle società e che pertanto troveranno applicazione con riferimento alla tipologia societaria prescelta. Inoltre le società di professionisti potranno essere monodisciplinari oppure multidisciplinari, al fine di favorire sia la specializzazione nell'ambito di una sola attività protetta sia l'ampliamento dell'attività sociale ad un numero potenzialmente illimitato di attività a tal guisa capaci di fornire un servizio plurisetoriale quale ulteriore motivo di attrattività verso clientele di rango primario, non disgiunta da una razionalizzazione e potenziale riduzione dei costi d'esercizio.

(art. 4) La novità e la complessità delle norme introdotte hanno consigliato di definire analiticamente le disposizioni che obbligatoriamente dovranno risultare dagli statuti societari e la cui assenza originaria o sopravvenuta determina lo scioglimento della società. In tal modo si è favorito un più agevole e tempestivo controllo della sussistenza e permanenza all'interno dello statuto degli elementi peculiari e qualificanti della società.

Al fine di preservarne le peculiarità è stato poi stabilito che la società non possa esercitare che attività protette: si è pertanto esclusa la possibilità di esercitare quelle attività che potevano apparire come accessorie o complementari e che tuttavia non attengono alle attività libero professionali. Parimenti si è prescritto che l'attività sociale sia riservata in via esclusiva ai soci libero professionisti.

Per rafforzarne ulteriormente l'indipendenza nell'esercizio dell'attività, si sono poi stabilite maggioranze qualificanti riservate ai soci libero professionisti sia con riferimento al capitale sociale che all'organo amministrativo.

(art. 5) Possono essere soci unicamente le persone fisiche. I soci non libero professionisti non possono detenere una quota del capitale superiore ad un terzo. Sono previste specifiche ipotesi di incompatibilità volte a prevenire conflitti di interesse ed ulteriormente garantire l'autonomia e la trasparenza della società. Unica eccezione è costituita dalla facoltà per il socio di continuare ad esercitare autonomamente la libera professione fermo restando gli ordinari



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

principi in tema di deontologia professionale, incompatibilità e conflitto di interessi già previsti anche dai singoli ordini professionali.

(art 7) Massima trasparenza è stata riservata al rapporto tra la società ed il cliente, non solo attraverso un ampio e generalizzato dovere di informativa, ma viepiù attribuendo al cliente il potere di indicare in modo vincolante il socio libero professionista cui la società dovrà conferire l'incarico di eseguire materialmente la prestazione professionale.

(art. 9) Particolare attenzione si è riservata alla tutela dei clienti della società per eventuali danni derivanti dall'attività protetta, rendendo immediata ed agevole l'eventuale azione di risarcimento. La società risponde in via esclusiva e diretta di eventuali danni arrecati ai clienti. Il cliente pertanto agirà esclusivamente nei confronti della società senza essere tenuto ad identificare il professionista che materialmente ha eseguito la prestazione professionale richiesta e senza che la società possa opporre al cliente azioni di manleva o di rivalsa nei confronti del socio professionista, che pertanto, se ed in quanto, dovranno essere esperite dalla società con separata azione ed in separato giudizio.

E' fatto obbligo alla società di stipulare un contratto assicurativo con massimale per la responsabilità civile non inferiore ad euro 1.000.000,00= e di comunicarne gli estremi al cliente che ne faccia richiesta.

(art. 11) Ai fini della qualificazione dei redditi delle *società di professionisti*, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale; le *società di professionisti* producono reddito di impresa e sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche ed integrazioni.

I soci delle *società di professionisti* non producono reddito di lavoro autonomo neppure con il percepimento dei dividendi che rimane parificato a quello delle altre società di capitali, soggiacendo allo stesso trattamento fiscale previsto al comma 6 dell'articolo 103 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche ed integrazioni.

I soci *liberi professionisti* delle *società di professionisti*, se assunti quali lavoratori subordinati delle stesse, producono redditi di lavoro dipendente e sono assoggettati alle normative assistenziali e previdenziali vigenti previste per questo tipo di reddito.

Qualora il socio libero professionista eserciti anche quale libero professionista individuale sarà assoggettato alla normativa relativa.

Gli articoli non espressamente menzionati si ritiene non abbiano necessità di particolari spiegazioni.

Il Segretario di Stato

Fabio Righi

Firmato digitalmente da: Fabio Righi
Organizzazione: PARSM/01
Data: 13/10/2020 12:00:44

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529